



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

FAX 091 - 8999778

ORDINANZA SINDACALE N. 05 DEL 31 GEN 2018

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii in combinato disposto con l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/00, finalizzata a consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale. Proroga affidamento servizio di raccolta e trasporto RSU e RD, in via interinale e provvisoria, decorrente dall'08/GEN./2018 al 18/FEB./2018.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Comune di Cerda, per la gestione dei rifiuti solidi urbani, ha fatto parte dell'Ambito Territoriale PA 5, la cui gestione è stata effettuata dalla Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. con sede in Termini Imerese, che provvedeva alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti prodotti presso il nostro Comune, cui ha fatto seguito la gestione commissariale, giusta nomina del Commissario Straordinario di cui al D.A. 1641 del 27 settembre 2013 in ottemperanza all'Ordinanza del Presidente della Regione N. 8/Rif, di pari data, e successive;
- il predetto D.A. n° 1641 del 27/09/2013 ha avuto come obbligo quello di provvedere in vece delle società d'ambito, ad assicurare la continuità del servizio, avvalendosi della struttura organizzativa esistente, già a partire dal 1° Ottobre 2013, data a decorrere dalla quale, a seguito dell'avvento della L.R. n. 9/2010, è venuta a determinarsi la fine della gestione in capo alla Soc. Ecologia e Ambiente e la conseguente gestione commissariale;

CONSIDERATO CHE:

- nonostante la messa in liquidazione e l'avvio delle procedure per il passaggio al nuovo sistema, fondato sulle SRR (Società di Regolamentazione Rifiuti), le società d'ambito territoriali, con Ord. N. 5/Rif del 07/06/2016 e successivi provvedimenti reiterativi, hanno dovuto continuare ad operare, al fine di evitare interruzioni dei servizi di raccolta e gestione rifiuti, attraverso la gestione commissariale;
- con atto del 21.10.2013 è stata costituita la SRR "Palermo Provincia Est", all'interno del cui contesto territoriale ricade il Comune di Cerda;
- Nelle more delle procedure di riorganizzazione del sistema integrato dei rifiuti, attraverso l'istituzione degli ARO (Ambito di Raccolta Ottimale) e delle S.R.R., entità che avrebbero dovuto sostituire gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), nonché della cessazione definitiva delle attività in capo alle Società d'Ambito, L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, attraverso le "Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010 nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito", ha disposto opportuni indirizzi operativi per l'avvio a regime del sistema integrato della gestione dei rifiuti in Sicilia e attribuito la facoltà per gli Enti locali, ricadenti in un ambito territoriale ottimale, di procedere alla organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani in forma singola o associata;
- In attesa del processo di adozione ed attuazione del Piano D'Ambito da parte della SRR, Palermo Provincia Est, i Comuni in esso ricadenti, tra cui il Comune di Cerda, si ritroverebbero con il mancato svolgimento del servizio di igiene ambientale, con conseguente situazione di emergenza igienico-sanitaria, cui occorre, a tutela della pubblica e privata incolumità, porvi necessariamente ed immediatamente rimedio;

- il modello di gestione previsto dalla normativa regionale vigente e in fase di definizione poiché gli Enti deputati alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti non hanno ancora attuato le procedure per consentire l'avvio operativo delle stesse Società per la Regolamentazione dei Rifiuti (S.R.R.);
- che le società e consorzi d'ambito, sulla base della normativa vigente, non sono più titolati a svolgere attività di gestione del servizio integrato dei rifiuti;
- che non essendo stato possibile individuare modalità operative e soggetto gestore che garantissero la gestione unitaria del servizio, i Comuni, e tra essi il Comune di Cerda, hanno evitato la sospensione e l'interruzione del servizio, emanando ordinanze previste dall'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, con le quali in deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 5 e degli artt. 15 e 19 della L.R. 19/2010, si è disposta l'esecuzione del servizio mediante affidamento a ditte esterne;
- in particolare, il Comune di Cerda ha provveduto alla bisogna con varie ordinanze, in ultimo con le ordinanze n. 6 e 7 del 28/02/2017, e successivamente con ordinanze nn. 24 del 28/04/2017, n. 36 del 30/06/2017 e n. 39 del 06.07.2017;

ATTESO CHE:

- Tali predetti provvedimenti sostitutivi sono stati reiterati in regime di prorogatio al solo fine di raggiungere le finalità previste dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria, ovvero per fronteggiare le emergenze di carattere igienico-sanitario, e senza soluzione di continuità sino al 7 Luglio 2017, data in cui è plausibile la chiusura delle operazioni di gara indette ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'individuazione di un nuovo contraente, cui affidare la gestione del servizio di igiene ambientale;
- la proroga, per giurisprudenza consolidata, è un istituto utilizzabile solo in via eccezionale ed è quindi "teorizzabile, ancorandola al principio di continuità amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli, limitati ed eccezionali casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente";
- il ricorso alla proroga non può essere utilizzato oltre i termini (max 24 mesi) consentiti dalla vigente normativa in materia e circoscritti solo alla necessità di assicurare la continuità del servizio pubblico;
- nella fattispecie, si pone la necessità di provvedere ad attuare misure urgenti ed indifferibili, al fine di assicurare il prosieguo del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, fintantoché le funzioni inerenti la gestione del servizio di raccolta integrata dei Rifiuti Solidi Urbani non verranno definitivamente trasferite alle S.S.R.;

VISTA l'Ordinanza n. 2/Rif del 02/02/2017, avente ad oggetto: "*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e della piena attuazione della Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 ed evitare vuoti gestionali*";

CONSIDERATO CHE:

- i Comuni che gestiscono direttamente il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani sono tutt'ora costretti ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti atteso che, il ritardo delle S.R.R. per l'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio, ha determinato un forte rallentamento nell'attuazione della legge regionale n. 9/2010 e nella gestione del servizio rifiuti, con conseguente frammentazione gestionale ed organizzativa in tutto il territorio regionale;
- nelle more della definizione del modello di gestione previsto nella legge regionale n. 9/2010 i Comuni sono tenuti a garantire la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti nei rispettivi territori comunali;
- I Sindaci sono la massima autorità sanitaria locale e, pertanto, sono tenuti a porre in essere ogni azione necessaria per la tutela dell'ambiente e del territorio;

RILEVATO CHE:

- la situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica che potrebbe determinarsi con la interruzione del servizio di igiene ambientale, impone di dover provvedere al prosieguo della regolare attività dello svolgimento del predetto servizio di raccolta integrata dei rifiuti e servizi connessi nel territorio comunale;
- non si ravvisano, allo stato attuale, ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative, fatta salva l'adozione del presente provvedimento e ritenuta la necessità di assicurare la continuità del servizio di igiene urbana nel territorio comunale mediante un provvedimento *extra ordinem*;

VISTA la Circolare interpretativa 5982/RIN del 22/04/2016 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 191 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la nota pec dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ns. prot. n. 10335 del 19/05/2017, la quale ha *"ribadito che gli Enti locali non possono emettere ordinanze che non siano conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla circolare ministeriale sopra citata, e che eventuali urgenze nella gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti possono dar luogo ad eventuali affidamenti, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016"*;

CONSIDERATO CHE:

- il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 è dettato dalla urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- la situazione emergenziale che si è creata è riconducibile all'ipotesi contemplata nelle previsioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, perché sussistono gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con ordinanza contingibile ed urgente;
- ai sensi dell'art. 50, c.5, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco;
- svolta un'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso in specie, così come sopra esplicitata, il ricorso all'Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n° 152/2006, si rende evidente, legittimo ed inevitabile;
- con procedura negoziata, espletata ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) è stata individuata la ditta La Belmontese soc. coop. P.IVA 05067190826, iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali al n. PA06211;
- la succitata ditta, in virtù ed in forza della determinazione dirigenziale nr. 455/Reg Gen. del 18/SET./2017, è stata incaricata del servizio pubblico in questione e che lo stesso è stato espletato dal 08/SET./2017 al 08/NOV./2017;
- il predetto termine di affidamento è spirato e che, pertanto, occorre provvedere in tal senso;
- risulta necessario, nel frattempo, assicurare il servizio in questione, in regime di proroga, di indubbia valenza igienico-sanitaria, facendo ricorso all'istituto dell'Ordinanza sindacale, per il periodo di ulteriori di mesi due (2) con decorrenza 08/NOV./2017 al giorno 08/GEN./2018;

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione di un provvedimento ex art. 191 sopra citato, per procedere all'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti in favore della Società sopra indicata;

VISTI:

- l'art. 191, commi 1 e 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- l'art. 192, comma 1, e l'art. 198 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- gli artt. 32 della L. n. 833/78, 40 della L.R. n. 30/93 e 4 del D. Dell'Assessorato Regionale della sanità del 18/11/1994, che individuano nel Sindaco l'organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica;
- il D.Lgs. 267/00, ed in particolare, l'art. 50 e s.m.i.;
- l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Sicilia;
- il vigente Statuto Comunale;

PRESO ATTO che sussistono i presupposti per l'adozione di una Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per un periodo transitorio di mesi due, nelle more della definizione degli atti per l'affidamento del servizio da parte della competente SRR, Palermo Provincia EST:

ORDINA

per il combinato disposto di cui all'art. 50 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii e dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le ragioni meglio precisate in premessa e sin qui richiamate, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

- Intervenire nell'attività di raccolta e trasporto dei RR.SS.UU., nell'ambito territoriale di questo Comune, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, così come novellato dalla L. n. 123/2008, per il periodo decorrente dall'08/GEN./2018 al giorno 18/FEB./2018, mediante affidamento ad impresa esterna, debitamente iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, che, in sostituzione della Società di gestione Ecologia ed Ambiente S.p.A., in liquidazione, dovrà fornire mediante nolo a caldo e freddo i macchinari e le attrezzature necessarie, che saranno messi a disposizione del personale incaricato in servizio presso la Società Ecologia ed Ambiente S.P.A.;

- Affidare, in via interinale e provvisoria, il predetto servizio alla ditta CAMEDIL Costruzioni srl, individuata a seguito di procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, debitamente iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, con sede legale in San Giuseppe Iato nella Via Badia nr. 148, la quale dovrà, con nolo a caldo concedere in uso i seguenti macchinari: n. 1 autocompattatore a tre assi mc 24/26 per tre conferimenti settimanali in discarica, e con nolo a freddo n. 2 autocarri di circa mc 4/5 per la raccolta porta a porta, con copertura assicurativa e manutenzione ordinaria e straordinaria a suo carico;
- Affidare alla Ditta sopra individuata l'attività di trasporto e conferimento della frazione differenziata prodotta sul territorio comunale presso gli impianti convenzionati con il Comune di Cerda, posti nel raggio di 50 Km, fornendo i seguenti macchinari e attrezzature: n. 5 casse scarrabili da 25/30 mc, di cui una a tenuta stagna, compreso movimentazione e trasporto della frazione differenziata con apposito mezzo presso le piattaforme autorizzate e convenzionate con il Comune di Cerda;
- Stabilire che la spesa conseguente all'affidamento della fornitura in parola troverà copertura nel bilancio comunale e sarà imputata al cap. 29346, cod. 09.03-1.03.0215.005 del bilancio 2015/2017, esercizio 2017, prevista per il pagamento del servizio raccolta rifiuti;
- Provvedere a trasmettere il presente atto al Responsabile del II Settore per gli adempimenti consequenziali, in osservanza alle vigenti disposizioni inerenti la verifica del controllo amministrativo e gestionale della spesa, ivi compresa l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Provvedere a diffondere il presente provvedimento mediante forme di massima pubblicità previste dalle norme vigenti, ivi compresa l'affissione all'Albo comunale e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune www.comune.cerda.pa.it;
- Provvedere a trasmettere la presente agli organi istituzionali infra a precisarsi:

AVVERTE

che a chiunque spetti è fatto obbligo di far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché le conseguenti sanzioni penali;

DISPONE

- che il presente provvedimento venga reso noto mediante le forme previste dalle leggi vigenti, ivi compresi i mezzi sopra indicati;
- che il presente provvedimento venga trasmesso per i provvedimenti di competenza: al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Responsabile del locale Comando di Polizia Municipale, al Comando della locale Stazione dei Carabinieri, ai Responsabili del II e III Settore del Comune di Cerda, nonché per conoscenza,
 - al Sig. Prefetto di Palermo;
 - all'Assessore all'Ambiente del Comune di Cerda.

AVVISA

Che avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n° 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni al TAR Sicilia o, in alternativa, al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale.

Dalla Residenza Municipale li 31 GEN 2018



Il Sindaco
Rag. *Giuseppe Onibene*